



COMUNE DI CARTIGLIANO
Provincia di Vicenza

ORDINANZA DEL SINDACO

NUMERO 47 DEL 02/10/2026

OGGETTO:	ORDINANZA SINDACALE PER EMERGENZA SANITARIA A SEGUITO DI CASO DI INFEZIONE DA VIRUS DENGUE.
-----------------	--

IL SINDACO

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE PER EMERGENZA SANITARIA A SEGUITO DI CASO DI INFEZIONE DA VIRUS DENGUE.

Il Sindaco

PREMESSO che il Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) dell'Azienda Ulss n. 7 PEDEMONTANA, con nota del 1/10/2026, trasmessa a mezzo posta elettronica, ha segnalato il manifestarsi di un ulteriore caso confermato di Dengue trasmessa dalla zanzara tigre (*aedes albopictus*); Attualmente i casi confermati di Dengue, segnalati nel territorio di Cartigliano, sono 7;

VISTE le indicazioni impartite nelle "Linee di indirizzo per la sorveglianza e il controllo delle arbovirosi nella Regione Veneto – anno 2025" che dispongono l'effettuazione di interventi adulticidi, larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali per un raggio minimo di 200 metri dal luogo dove si sono manifestati i casi di contagio, con possibilità di ampliare detto raggio d'azione in base alla situazione ambientale verificata da personale incaricato della vigilanza;

RILEVATO che nel territorio di questo Comune è presente la zanzara tigre (*aedes albopictus*) vettore competente per la trasmissione di questo agente virale;

CONSIDERATO che, fatti salvi gli interventi di competenza dell'Azienda ULSS relativi alla sorveglianza e al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione/densità di tali insetti, rafforzando la lotta preventiva e agendo principalmente tramite la rimozione dei focolai larvali e adeguati trattamenti larvicidi e adulticidi;

VISTO l'andamento epidemiologico, l'Ulss, in accordo con la Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria della Regione Veneto e con Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe), ha concordato di estendere i trattamenti larvicidi e

adulterici con particolare riferimento ai territori limitrofi al posto di lavoro e alle residenze dei nuovi casi. In particolare sono interessate le seguenti vie:

Via Antonio Vivaldi	dal 10 al 26 (pari) e n. 17, n. 33 (dispari)	Via Rive	dal 74 al 98 (pari) e dal 67 al 99 (dispari)
Via delle Industrie	dal 6 al 54, dal 72 al 98 (pari) e dal 1 al 13, dal 41 al 59, dal 91 al 99, dal 113 al 147 (dispari)	Via Sole	n. 8 (pari)
Via Don Luigi Sturzo	dal 26 al 28 (pari) e n. 55 (dispari)	Via Torino	dal 40 al 52 (pari) e dal 39 al 47 (dispari)
Via Duca di Modena	n. 64, dal 76 al 78 (pari) e dal 61 al 79 (dispari)	Via Vegre	dal 2 al 16 (pari) e dal 1 al 15 (dispari)
Via Giacomo Puccini	dal 2 al 8 (pari) e dal 3 al 5 (dispari)	Viale Alcide De Gasperi	n. 16 (pari)
Via Gioachino Rossini	dal 2 al 12 (pari) e dal 3 al 13, dal 31 al 35 (dispari)	Viale Lungo Brenta	dal 41 al 45 (dispari)
Via Milano	dal 59 al 67 (dispari)		

RITENUTO necessario intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori;

RITENUTO opportuno provvedere altresì ad una adeguata diffusione del presente provvedimento mediante fonte di comunicazione rivolte ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presente sul territorio comunale;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 13 (recante le "Attribuzioni dei Comuni") e l'art. 32 ("Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria"), comma 3;

VISTO il "Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020- 2025" recepito dalla Regione Veneto con DGR 18 febbraio 2020, n. 207;

VISTA la DGRV n. 273 del 28 aprile 2026 recante "Linee di indirizzo per la sorveglianza delle Arbovirosi nella Regione Veneto, anno 2026";

VISTO il "Piano aziendale di attività annuale per il controllo dei vettori – anno 2026" dell'Azienda ULSS n. 7 PEDEMONTANA;

VISTI l'art. 50, comma 5 e l'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

A tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive, ricreative, sportive e in generale a tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di aree aperte ovvero di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche entro la zona sopra indicata, dopo attenta valutazione del contesto con il personale dell'Azienda ULSS n. 7 PEDEMONTANA e comunque seguendo le "Indicazioni specifiche previste per il controllo del vettore di emergenza":

- di permettere e agevolare l'accesso degli operatori della ditta "NON SOLO ZANZARE SRL" (incaricata del servizio di disinfestazione da zanzare in caso di emergenza sanitaria) per l'effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulterici e la rimozione dei focolai larvali presenti in area privata a partire dal giorno 2 ottobre 2026 dalle ore 9:00 fino a conclusione delle operazioni;
- di attendersi a quanto prescritto dagli operatori addetti alla attività di rimozione dei focolai larvali per evitare che tali focolai abbiano a formarsi nuovamente;
- di rispettare rigorosamente le seguenti avvertenze:

- evitare l'abbandono negli spazi aperti pubblici e privati (compresi terrazzi, balconi e lastrici solari) di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana;
- evitare, nei luoghi sottoposti a controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea, nonché di provvedere allo svuotamento dell'acqua eventualmente contenuta nei contenitori e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli d'acqua a seguito di pioggia; diversamente, di procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento settimanale sul terreno, evitando l'immissione dell'acqua nei tombini;
- tenere i cortili e le aree di proprietà privata libere da erbacce, da sterpi e rifiuti di ogni genere e sistamarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza, nonché di provvedere al taglio periodico dell'erba onde impedire l'annidamento di adulti di zanzara;
- trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida reperibili presso consorzi agrari, home garden, ecc...;
- svuotare le piscine non in esercizio e le fontane o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
- affiggere la copia della presente ordinanza negli spazi di ingresso dei corpi scala delle proprie abitazioni;

AVVERTE

- ai sensi dell'art. 3, co.4 della L. 7 agosto 1990 n. 241, che contro il presente provvedimento definitivo è ammesso ricorso straordinario davanti al Capo dello Sato da presentarsi entro il termine di 120 giorni ovvero, in alternativa, ricorso giurisdizionale davanti al TAR Veneto da presentarsi entro il termine di 60 giorni dalla notifica o all'avvenuta conoscenza dell'ordinanza;
- che ai sensi dell'art. 7 bis, co. 1 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", l'inottemperanza agli obblighi imposti dalla presente ordinanza è punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00, salve eventuali sanzioni stabilite da norme speciali;
- che il Responsabile del presente procedimento è l'arch. Serenella Serato dell'Ufficio Tecnico del Comune di Cartigliano;
- che eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti a: Azienda ULSS n. 7 PEDEMONTANA contattando i seguenti numeri 0424-885584; Comune di Cartigliano Ufficio Polizia Locale contattando 0424/590234.

RACCOMANDA

- L'adozione delle seguenti precauzioni:
 - prima del trattamento aduclitida:
 - raccogliere la verdura e la frutta degli orti pronta al consumo o proteggere le piante con teli di plastica in modo che non sia direttamente investita dal prodotto insetticida;
 - durante il periodo di esecuzione del trattamento di disinfestazione Aduclitida fino al termine delle operazioni, salvo diverse disposizioni impartite dal personale dell'Az. ULSS:
 - restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria;
 - tenere al chiuso eventuali animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole/abbeveratoi);

- dopo il trattamento adulticida:
 - o procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia con acqua e sapone di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno e che siano stati esposti al trattamento;
 - o in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone;

DISPONE

- CHE la presente ordinanza sia pubblicata nell'Albo pretorio e nel sito internet del Comune e che del suo contenuto sia data ampia diffusione;
- CHE all'esecuzione, al controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Servizio di Polizia Locale, nonché ogni altro ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- CHE la presente ordinanza sia notificata ai seguenti soggetti per gli adempimenti di competenza:
 - Comando di Polizia Locale;
 - Protezione Civile del Comune di Nove/Cartigliano;
- CHE la presente ordinanza sia trasmessa per conoscenza all'Azienda ULSS n. 7 PEDEMONTANA – Dipartimento di Prevenzione, U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica.

IL SINDACO

Germano Racchella
(Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art 24 del D.Lgs. n82/2005 e s.m.i.)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Cartigliano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.